



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 12-04-2017

OGGETTO: Concessione in uso gratuito di un locale sito presso la stazione "OFFIDA-CASTEL DI LAMA" a Villa S. Antonio all' AVIS Castel di Lama da adibire a sede operativa. Atto di indirizzo

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di aprile alle ore 13:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

RUGGIERI FRANCESCO	SINDACO	P
RE GIANLUCA	ASSESSORE	P
NARDINOCCHI ITALO	ASSESSORE	P
GIGLI LAURA	ASSESSORE	P
CORRADETTI ERSILIO	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Servizi Sportivi, Sociali e Culturali che di seguito si riporta:

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 31 del 11/05/2012, con cui è stata affidata all'Associazione locale AVIS Culturale la concessione ad uso gratuito di un locale di proprietà comunale sito al piano terra lato OVEST della Stazione Offida-Castel di Lama in Via della Stazione a Villa S. Antonio, da adibire a sede operativa e svolgere le funzioni di tipo organizzativo fino al 31/12/2013;

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 19 del 19/03/2014, con cui è stata affidata all'Associazione locale AVIS Culturale la concessione ad uso gratuito di un locale di proprietà comunale sito al piano terra lato OVEST della Stazione Offida-Castel di Lama in Via della Stazione a Villa S. Antonio, da adibire a sede operativa e svolgere le funzioni di tipo organizzativo fino al 05/11/2016;

Atteso che l'AVIS Comunale di Castel di Lama ha manifestato per le vie brevi la richiesta di proroga della concessione del locale sito al piano terra lato OVEST della Stazione Offida-Castel di Lama in Via della Stazione a Villa S. Antonio utilizzato dall'associazione come sede operativa per svolgere le funzioni di tipo organizzativo;

Vista la documentazione trasmessa dalla predetta Associazione ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione in uso di spazi e strutture del comune appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile, ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) e ad associazioni non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro, da destinare a finalità sociali, assistenziali, culturali, ricreative, sportive." approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 61 del 28/12/2011;

Visti i positivi risultati conseguiti nella decorsa gestione che ha incontrato la favorevole partecipazione di numerosi cittadini alle iniziative proposte dall'Associazione stessa;

Considerata la corrispondenza delle attività dell'Associazione con le finalità previste dall'art. 3 comma 6 lett. d) e) ed f) dello Statuto Comunale,

Considerato che il locale di proprietà comunale sito al piano terra lato OVEST della Stazione Offida-Castel di Lama in Via della Stazione a Villa S. Antonio risulta idoneo per l'esercizio delle attività dell'associazione;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale riguardo alla piene condizioni di utilizzo del locale richiesto, nei limiti di uso per i quali sono autorizzati, ed in particolare per quanto attiene alle norme in materia di sicurezza;

Accertato che l'associazione mantiene inalterata l'organizzazione adeguata a garantire la custodia, la manutenzione ed il funzionamento del Circolo stesso, nell'interesse della popolazione della zona;

Visto l'art. 6 del predetto regolamento comunale;

Visto l'art. 58 e seguenti del Regolamento comunale degli interventi socio-assistenziali e delle prestazioni di servizi in campo sociale;

Visto l'art. 32 comma 8 della L. n. 724/1994;

Richiamata la Legge N° 724 del 23/12/1994 e più precisamente art. 32 co. 8 in ordine alla considerazione di "scopi sociali" che possano giustificare un canone inferiore a quello di mercato;

Richiamata la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e più precisamente l'art. 32 che al co. 1 recita testualmente: "Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.";

Considerato che nei casi sopra indicati la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione (come riportato vedi anche delibera della Sezione di controllo della Lombardia n. 349/2011).

Considerato che le organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale (art. 32, L. 383/2000), secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L. 383/2000 comprendono "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

Verificata inoltre l'assenza di scopo di lucro dell'associazione richiedente;

Richiamata la deliberazione N° 716/2012/PAR della Corte dei Conti Sez Regionale di controllo per il Veneto dell'adunanza 02/10/2012 che riporta che "il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata in quanto l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo. L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato deve avvenire a seguito di "un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.)";

Tenuto conto delle finalità istituzionali, senza scopo di lucro, perseguite dall'Associazione richiedente come da Statuto e da progetto presentato;

Si propone:

Di concedere in uso gratuito per anni 2, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la concessione in uso di spazi e strutture del comune appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile, ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) e ad associazioni non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro, da destinare a finalità sociali, assistenziali, culturali, ricreative, sportive." ed ai sensi dell'art. 58 e seguenti del "Regolamento comunale degli interventi socio-assistenziali e delle prestazioni di servizi in campo sociale" all'Associazione AVIS di Castel di Lama, il locale di proprietà comunale sito al piano terra lato OVEST della Stazione Offida-Castel di Lama in Via della Stazione a Villa S. Antonio, per svolgere tutte le attività previste dallo Statuto e dal progetto presentato;

Si chiede di formulare appositi indirizzi al Responsabile del Servizio al fine di predisporre la convenzione di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento comunale.

Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi

Dott. Riccardo Curreli

Considerato che l'Amministrazione Comunale al fine di favorire la crescita civile e culturale della comunità locale, in conformità con le finalità del proprio Statuto Comunale, favorisce lo sviluppo delle associazioni che promuovono le attività sociali e ricreative e del tempo libero;

Ritenuto di poter aderire alla richiesta della suddetta Associazione Avis di Castel di Lama;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 comma 6 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare la proposta del Responsabile dell'Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi e dunque di concedere in uso gratuito, ai sensi dell'art. dell'art. 6 del sopra citato "Regolamento per la concessione in uso di spazi e strutture del comune appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile, ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) e ad associazioni non commerciali di tipo associativo che non perseguono scopi di lucro, da destinare a finalità sociali, assistenziali, culturali, ricreative, sportive." approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 61 del 28/12/2011, all'associazione Avis di Castel di Lama il locale di proprietà comunale sito al piano terra lato OVEST della Stazione Offida-Castel di Lama in Via della Stazione a Villa S. Antonio, per svolgere tutte le attività previste dallo Statuto dell'Associazione;

Di dare mandato al responsabile dell'Area Servizi Sociali Culturali e sportivi di stipulare apposita convenzione con l'Associazione stessa, con previsione di quanto segue:

- concessione in uso gratuito, ai sensi dell'art. 58 e ss. del regolamento comunale degli interventi socio-assistenziali e prestazioni sociali in campo sociale, per anni 2 decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
- le utenze a carico dell'associazione prevedendone il rimborso al Comune;
- obbligo di fornire supporto a titolo gratuito a tutte le manifestazioni culturali e sportive organizzate e/o patrocinate dal Comune;
- obbligo di garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia ed il decoro dei locali nonché degli spazi antistanti e dell'area verde adiacente la struttura in parola;

Di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al responsabile dell'Area Servizi Sociali Culturali e Sportivi per gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto.

Di indicare quale responsabile del procedimento il dipendente dott. Riccardo Curreli, responsabile dell'Area Socio-Culturale;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, si dichiara, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n°267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to RUGGIERI FRANCESCO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
28-04-2017

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.5778 del 28-04-2017

Addì 28-04-2017

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.331 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
28-04-2017 al 13-05-2017 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 28-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE